

Il Presidente della Repubblica

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

CONSIDERATA la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure a sostegno delle fondazioni lirico sinfoniche, anche regolamentando la disciplina del personale delle fondazioni nel rispetto delle norme del diritto dell'Unione Europea;

CONSIDERATA la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure immediate di semplificazione e sostegno nel settore del cinema e dell'audiovisivo nonché di regolazione del mercato librario volta a scongiurare pratiche commerciali elusive della disciplina in materia dei prezzi dei libri;

CONSIDERATA, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per il finanziamento delle attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2019;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

(omissis)

Art. 3

(Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo)

1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44-*bis*:

1. al comma 1, le parole: «*La quota di cui al primo periodo è innalzata: a) al cinquantatré per cento, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019; b) al cinquantasei per cento, per l'anno 2020; c) al sessanta per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021.*» sono soppresse;

2. al comma 2, nell'alinea le parole: «*dal 1° luglio 2019, alle opere audiovisive*» sono sostituite dalle seguenti: «*dal 1° gennaio 2020, alle opere*»; le parole: «*di almeno la metà*» sono soppresse; alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*; tale quota è ridotta a un quinto per l'anno 2020.*»;

3. il comma 3 è sostituito dal seguente: «*Nella fascia oraria dalle ore 18 alle 23, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il dodici per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte; almeno un quarto di tale quota è riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.*»;

4. il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua»;

b) all'articolo 44-ter:

1. al comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) all'11,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2020;

b) al 12,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2021.»;

2. dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 1 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.»;

3. al comma 2, dopo le parole: «La percentuale di cui al primo periodo è innalzata» sono inserite le seguenti «al 3,5 per cento a decorrere dal 2020»; le lettere a), b), c) sono soppresse; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno al settantacinque per cento di tale quota sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte negli ultimi cinque anni.» e;

4. al comma 3, nell'alinea, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «al diciassette per cento, a decorrere dal 2020»; le lettere a) e b) sono soppresse;

5. dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 3 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.»;

6. al comma 4, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) al quattro per cento nel 2020;

b) al 4,2 per cento a decorrere dal 2021.»;

7. dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che almeno l'ottantacinque per cento delle quote di cui al comma 4 sia riservato alla coproduzione ovvero al pre-acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte.»;

8. al comma 5, le parole comprese tra: «di animazione appositamente prodotte» e la fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore al sette per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3, di cui almeno il sessantacinque per cento è riservato ad opere d'animazione.»;

c) all'articolo 44-quater:

1. al comma 1, alla lettera a), è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, la predetta quota si calcola sui titoli del catalogo e non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni.»; la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari al 12,5 per cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità. Fino all'entrata in vigore del regolamento dell'Autorità di cui al comma 1-bis gli obblighi di investimento di cui al comma 1, lettera b), sono fissati in misura pari al 15 per cento.»;

2. dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Con regolamento dell’Autorità da adottare, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo economico la quota di cui al comma 1, lettera b), può essere innalzata, in misura non superiore al 20 per cento, in relazione a modalità d’investimento che non risultino coerenti con una crescita equilibrata del sistema produttivo audiovisivo nazionale nonché sulla base dei seguenti criteri:

- I. il mancato stabilimento di una sede operativa in Italia e l’impiego di un numero di dipendenti inferiore a 20 unità, da verificare entro 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento dell’Autorità, comporta l’aumento dell’aliquota fino al 3 per cento;
- II. il mancato riconoscimento in capo ai produttori indipendenti di una quota di diritti secondari proporzionale all’apporto finanziario del produttore all’opera in relazione alla quale è effettuato l’investimento, ovvero l’adozione di modelli contrattuali da cui derivi un ruolo meramente esecutivo dei produttori indipendenti comporta l’aumento dell’aliquota fino al 4,5 per cento.

1-ter. Il regolamento dell’Autorità di cui al comma 1-bis è aggiornato, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo economico, entro due anni dalla sua entrata in vigore e, comunque, con cadenza biennale in relazione allo sviluppo del mercato audiovisivo italiano, anche sulla base della relazione annuale di cui all’articolo 44-quinquies, comma 4.»;

3. al comma 2, le parole «1° luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020»;

4. al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le modalità di assolvimento degli obblighi sono compresi anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell’opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell’opera medesima sulla piattaforma digitale.»;

5. il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Una quota non inferiore al cinquanta per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente al comma 1, lettera a) e lettera b), e al comma 1-bis, è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti. Il decreto o i decreti di cui all’articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno ad un quinto della sotto quota di cui al comma 1, lettera b), sia riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, di cui il settantacinque per cento riservato alle opere prodotte negli ultimi cinque anni.»;

6. al comma 6, le parole «1° luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020»;

d) all’articolo 44-quinquies:

1. al comma 3, le parole: «a decorrere dall’anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2020»; le parole comprese tra: «assolto gli obblighi di investimento previsti» e la fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «assolto gli obblighi previsti nell’anno, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del quindici per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell’anno successivo in aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente può essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta nell’anno successivo.»;

2. dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Ai fini di cui al comma 3, l’Autorità comunica annualmente a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale ovvero l’eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell’anno successivo ovvero l’eventuale superamento della quota stessa da conteggiare nell’anno successivo.

3-ter. *Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in caso di mancato recupero della quota in difetto nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al quindici per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni irrogate ai sensi del presente comma sono destinati ad alimentare il Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.»;*

e) all'articolo 44-sexies:

1. al comma 1, l'alinea è sostituita dalla seguente: *«Con uno o più decreti di natura non regolamentare dei Ministri dello sviluppo economico e per i beni e le attività culturali, adottati sentita l'Autorità, sono stabiliti, sulla base di principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza ed efficacia:»;* alla lettera b), le parole: *«commi 2 e 4»* sono sostituite dalle seguenti: *«commi 1-bis, 2, 3-bis e 4-bis»;*

2. al comma 2, nell'alinea le parole: *«regolamento o i regolamenti»* sono sostituite dalle seguenti: *«decreto o i decreti»;*

3. al comma 3, nell'alinea, al primo periodo le parole: *«regolamento o i regolamenti»* sono sostituite dalle seguenti: *«decreto o i decreti»* e dopo le parole: *«44-ter»* sono inserite le seguenti: *«e 44-quater»;* al secondo periodo, le parole: *«regolamento o i regolamenti»* sono sostituite dalle seguenti: *«decreto o i decreti»;* alla lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«In particolare, le modalità di assolvimento degli obblighi e gli assetti contrattuali e produttivi relativi a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali, di espressione originale italiana ovunque prodotte, devono assicurare che il ruolo e l'apporto dei produttori indipendenti non sia un ruolo meramente esecutivo.»;*

4. al comma 4, le parole: *«regolamento o i regolamenti»* sono sostituite dalle seguenti: *«decreto o i decreti»;* le parole: *«dei beni e delle attività culturali e del turismo»* sono sostituite dalle seguenti: *«per i beni e le attività culturali».*

2. Il regolamento di cui all'articolo 44-quater, comma 1-bis, è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017 n. 203, recante “Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220” sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1. nell'alinea, al primo periodo, le parole *«un Presidente e da»* sono soppresse e dopo le parole: *«quarantanove membri,»* sono inserite le seguenti: *«di cui uno con funzione di Presidente,»;* al secondo periodo, le parole: *« Il Presidente e »* sono soppresse;

2. alla lettera a), dopo la parola *«componenti»* sono inserite le seguenti: *«, compreso il Presidente,»;*

3. alla lettera b), la parola: *«sette»* è sostituita dalla seguente: *«quattordici»* e dopo le parole *«dei minori»* sono inserite le seguenti: *«ovvero tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza»;*

4. la lettera d) è soppresa;

b) al comma 6, le parole: «*di tutte le professionalità di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) e*» sono soppresse e le parole: «*, anche g)*» sono sostituite dalle seguenti: «*anche di uno dei componenti di cui al comma 3, lettera g)*».

4. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 5, le parole: «*di cui agli articoli 26 e 27 non può essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo*» sono sostituite dalle seguenti: «*di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo*»;

b) all'articolo 26, il comma 3 è abrogato;

c) all'articolo 28, comma 1, la lettera d) è soppressa.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto reca alcune misure necessarie ed urgenti nei settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

(omissis)

L'articolo 3 reca alcune misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo.

Il comma 1 dell'emendamento rende più funzionali le modalità con cui i fornitori di servizi di media audiovisivo devono promuovere le opere europee e italiane.

In particolare, le modifiche proposte tengono conto di un intenso lavoro di consultazione con le associazioni di categoria dei produttori audiovisivi e cinematografici, con le emittenti televisive nazionali e con i più importanti fornitori di servizi a richiesta. Molte delle modifiche proposte, fra cui le nuove aliquote relative alle emittenti televisive, sono state suggerite, in accordo fra di loro, dai soggetti sopra indicati.

Il sistema degli obblighi di investimento e programmazione, come configurati nel testo vigente del Titolo VII del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (come modificato e integrato, in particolare da decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204) vede una misura risultata eccessiva di taluni obblighi, con la presenza di previsioni che appaiono limitative della libertà imprenditoriale degli operatori.

Con il comma 1 dell'emendamento, si provvede, quindi nello specifico, ad apportare le seguenti modificazioni:

- a) vengono reintrodotte le aliquote degli obblighi di programmazione previgenti al d.lgs. 204/2017, ribadendo l'obbligo di programmazione nel c.d. prime time in capo alla concessionaria del servizio pubblico;
- b) vengono rimodulate le aliquote relative agli obblighi di investimento, aumentandole comunque rispetto alla disciplina previgente al d. lgs. 204/2017 ma in una misura compatibile con le prospettive economiche degli operatori;
- c) nel contempo, e nell'ambito dei nuovi obblighi, vengono rafforzate le misure a sostegno delle opere di espressione originale italiana (che nel previgente sistema erano limitate alle sole opere cinematografiche) e a sostegno delle opere recenti;
- d) vengono rivisti gli obblighi in capo agli operatori on demand con un maggior allineamento rispetto agli obblighi posti in capo alle emittenti televisive "tradizionali";
- e) viene rafforzato un sistema di flessibilità, senza rivedere, tuttavia, il nuovo e più efficace sistema sanzionatorio.

Il comma 2 prevede che il regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 44-*quater* deve essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge/della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 3 dell'emendamento modifica l'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203 recante "Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220", che disciplina la composizione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografica (e delle eventuali sottocommissioni).

Il citato decreto legislativo ha aggiornato, alla luce dei mutamenti che hanno interessato la produzione (numero e tipologia di opere audiovisive) e il consumo culturale (fasce di pubblico),

la previgente disciplina relativa al sistema di revisione delle opere audiovisive, contenuta nella legge n. 161 del 1962 e nel relativo regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029.

In considerazione della necessità di assicurare continuità e dare certezza in merito alla disciplina, sia per gli operatori sia per gli utenti, il provvedimento prevede espressamente che fino all'approvazione del regolamento di funzionamento della nuova Commissione, continuano ad esercitare le proprie funzioni le Commissioni per la revisione cinematografica, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161 (si vedano gli artt. 11 "Disposizioni transitorie" e 13 "Abrogazioni e disposizioni finali").

La competente Direzione generale Cinema ha incontrato alcune difficoltà nella costituzione della predetta Commissione, in particolare con riguardo alla professionalità dei "sociologi".

Infatti, nel mese di gennaio 2018, attraverso un avviso per manifestazione di interesse, pubblicato sul sito istituzionale della Direzione generale Cinema, invitava gli interessati a presentare le proprie candidature per le diverse categorie di professionalità previste dall'articolo 3. Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze, non perveniva alcuna candidatura per le professionalità previste all'articolo 3 lettera d) (sette componenti scelti tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza).

Per tale ragione venivano riaperti i termini di presentazione delle candidature, dapprima fissandosi una proroga di scadenza al 13 febbraio e, successivamente, una seconda proroga al 28 febbraio. Nonostante tali proroghe nessuna candidatura perveniva per quella professionalità. Vista l'impossibilità di costituire la Commissione, stante la previsione della necessaria presenza in ciascuna sottocommissione anche delle professionalità dei "sociologi", si decideva di sollecitare l'interessamento delle Associazioni nazionali sociologi e delle Università, pubblicando, nel mese di giugno 2018, un nuovo avviso pubblico (con una prima scadenza fissata all'11 giugno e successiva proroga al 22 giugno). Al termine di scadenza di tale ulteriore avviso pervenivano solo due candidature.

È evidente, pertanto, la difficoltà di costituzione della Commissione nella composizione prevista nel vigente decreto legislativo e tale difficoltà, oltre a ripercussioni sulla futura operatività della Commissione medesima, determina di fatto l'impossibilità di procedere alla prima nomina della Commissione che dovrebbe poi adottare il regolamento di funzionamento dei lavori (e, come sopra indicato, è dalla data di approvazione del regolamento della Commissione che sono abrogate le previgenti disposizioni in materia e cessano di operare Commissioni per la revisione cinematografica, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161).

Si pertanto ritiene opportuna l'introduzione delle modifiche di seguito indicate:

1. unificare in un'unica categoria le professionalità di cui alle lettere b) e d), aumentandone il numero a 14, in modo che sia possibile disporre delle professionalità necessarie per la valida costituzione della Commissione;
2. modificare il numero dei componenti da 49 a 48, cui si aggiunge il Presidente scelto fra le professionalità di cui alla lettera a), ed eliminare la necessità che siano presenti tutte le professionalità previste (fatta eccezione per componenti designati dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative); tale previsione, intatti, potrebbe fortemente ostacolare la quotidiana attività delle sottocommissioni. Il regolamento di funzionamento della Commissione costituisce lo strumento opportuno in cui specificare le modalità di funzionamento delle sottocommissioni.

Il comma 4 contiene alcune modificazioni alla legge n. 220 del 2016, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo", volte a semplificare il funzionamento e l'operatività della normativa e dei relativi processi attuativi che disciplinano il sostegno pubblico al settore cinematografico e audiovisivo.

Il primo ambito di intervento riguarda è relativo alla modifica dell'articolo 13, comma 5 della legge n.220 del 2016 con la quale vengono rimodulate le risorse obbligatorie da destinare ai contributi selettivi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1. Nello specifico, si riduce la percentuale minima ivi prevista dal 15% al 10% e quella massima dal 18% al 15%. Tale modifica si rende opportuna sulla base dell'esperienza dei primi due anni di applicazione della legge, in cui le risorse destinate si sono dimostrate sovradimensionate rispetto all'effettivo utilizzo. La modifica permette quindi di svincolare parte di tali risorse, che potrebbero essere finalizzate diversamente, senza peraltro compromettere l'efficacia della misura. Si precisa inoltre che, con la modifica apportata, in tali percentuali non rientreranno più le risorse di cui all'articolo 27, comma 3, destinate al sostegno degli enti di settore indicati, andando così a rendere coerente l'originaria previsione normativa di cui all'articolo 13, comma 5, che, nel testo previgente e in contraddizione con il tenore letterale della norma, nel richiamare l'intero articolo 27, non distingueva, erroneamente, fra contributi effettivamente selettivi (art. 27, commi 1 e 2), rispetto ai quali operare il calcolo delle percentuali richiamate, e i contributi di cui al comma 3 del medesimo articolo 27, che chiaramente non costituiscono contributi di tipo selettivo e che quindi non devono rientrare nelle percentuali previste al comma 5 dell'articolo 13.

Il secondo ambito riguarda una migliore armonizzazione dei diversi sostegni destinati all'attività delle imprese di esercizio cinematografico, al fine di evitare sovrapposizioni superflue tra le diverse linee di intervento. In questo modo si rende meno complesso il processo di selezione, valutazione e rendicontazione dei progetti presentati, anche ai fini di un più efficace esame dei limiti di intensità di aiuto. Pertanto, si sopprimono:

- il comma 3 dell'articolo 26, relativo al sostegno selettivo alle microimprese di esercizio cinematografico e alle sale ubicate in comuni con meno di 15.000 abitanti. A riguardo, si sottolinea che il sostegno e le agevolazioni a tale tipologia di imprese e di sale sono previsti sia dalle misure relative al credito d'imposta di cui all'articolo 17, che dal piano straordinario per il potenziamento delle sale cinematografiche previsto all'articolo 28 della legge, nonché dai contributi alla programmazione d'essai assegnati ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera f) e dai contributi selettivi destinati alle sale della comunità ecclesiali e religiose e ai circoli di cultura cinematografica di cui alla lettera g) del medesimo comma;
- la linea d) del piano straordinario per il potenziamento delle sale cinematografiche, disciplinato dall'articolo 28 della legge n. 220 del 2016 e relativa agli investimenti per la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico delle sale. Una linea di intervento riguardante i medesimi soggetti e i medesimi investimenti è già prevista dall'art. 17 della legge n. 220 del 2016, relativo al credito d'imposta alle imprese dell'esercizio cinematografico, divenuto operativo nel maggio 2018. Le risorse destinate alla linea soppressa saranno allocate a favore delle altre linee di intervento, lasciando pertanto inalterato l'ammontare complessivo previsto dalla legge n. 220 del 2016 per l'attuazione del Piano straordinario.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 3 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.